

STATUTO

della

**INTERROLL HOLDING AG
INTERROLL HOLDING SA
INTERROLL HOLDING LTD**

I. Ragione sociale e sede

Art. 1

Sotto la ragione sociale

INTERROLL HOLDING AG
INTERROLL HOLDING SA
INTERROLL HOLDING LTD

è costituita con sede a S. Antonino una società anonima secondo i presenti statuti e come alle prescrizioni del titolo ventiseiesimo del Codice delle Obbligazioni Svizzero.

II. Scopo

Art. 2

Scopo della società è l'acquisizione, la vendita e l'amministrazione in Svizzera e all'estero di partecipazioni in imprese attive nel campo dello sviluppo e delle progettazioni di impianti della tecnica di trasporto e dell'immagazzinamento, nella produzione di elementi per la ricerca e per la tecnica dell'automazione di qualsiasi tipo, come pure nell'acquisizione e nella vendita delle parti costitutive necessarie ai predetti impianti.

Nel perseguire il proprio scopo aziendale, l'azienda mira alla creazione di valore sostenibile a lungo termine.

La società ha inoltre quale scopo il conferimento delle relative licenze, l'investimento dell'utile nonché l'esecuzione di finanziamenti. Può concludere accordi di ogni genere atti a raggiungere lo scopo sociale. Può acquisire, valorizzare e vendere diritti immateriali aziendali, soprattutto brevetti, licenze, know how e marchi industriali.

Scopo della società è in particolare anche il raggruppamento di imprese in un gruppo e la sorveglianza e la coordinazione dell'attività delle società del gruppo nazionali e estere.

La società può concedere finanziamenti diretti o indiretti a terzi, incluse società nelle quali essa detiene partecipazioni dirette o indirette, ai propri azionisti diretti o indiretti, nonché a società nelle quali tali azionisti detengono partecipazioni dirette o indirette, sotto forma di prestiti o altri strumenti di finanziamento, e può prestare garanzie di qualsiasi genere per obbligazioni di tali soggetti, ivi

incluse garanzie sotto forma di pegni su azioni della società o cessioni fiduciarie delle stesse, o mediante qualsiasi altra forma di garanzia, a titolo oneroso o gratuito.

La società è autorizzata ad aprire filiali nazionali ed estere ed ad essa è permesso realizzare tutti gli affari che si possono presentare nel quadro delle sue attività.

III. Capitale azionario / Azioni

Art. 3 Capitale azionario / azioni

Il capitale azionario è fissato in CHF 854'000.00 (ottocento cinquantaquattro mila) ed è suddiviso in 854'000 (ottocento cinquantaquattro mila) azioni nominative del valore nominale di CHF 1.00 (uno franchi) cadauna. Il capitale azionario è interamente liberato.

Art. 4 Azioni

Le azioni sono generalmente emesse sotto forma di diritti valori (ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero). Tuttavia, la Società può emettere azioni sotto forma di certificati individuali o certificati globali. La Società può far iscrivere tutte o parte delle sue azioni come valore base per titoli contabili (ai sensi della Legge federale sui titoli contabili) in un registro principale di un ente di custodia.

La Società è libera, nei limiti previsti dalla legge, di convertire le proprie azioni emesse in una di queste forme in un'altra forma in qualsiasi momento e senza il consenso degli azionisti. Le spese relative sono a suo carico.

L'azionista non ha diritto alla stampa e alla consegna dei certificati o alla conversione delle azioni emesse in una determinata forma in un'altra forma. Tuttavia, ogni azionista può richiedere in qualsiasi momento alla Società di emettere un'attestazione relativa alle azioni nominative da lui detenute in conformità al libro delle azioni.

Il disporre di azioni sotto forma di diritti valori non registrati nel registro principale di un ente di custodia dovrà essere effettuato con una dichiarazione scritta di cessione e, per essere valido, dovrà essere notificato alla Società. Il disporre di azioni sotto forma di titoli contabili basati su diritti valori iscritti nel registro principale di un ente di custodia sarà effettuato esclusivamente mediante registrazioni contabili in conti titoli in conformità alla legge applicabile, senza necessità di notifica alla Società; è escluso il disporre di tali azioni mediante cessione senza una corrispondente registrazione contabile in un conto titoli.

Art. 5 Libro delle azioni

La società tiene un libro delle azioni, che indica il nome e l'indirizzo e, nel caso di persone fisiche, la nazionalità dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative.

In relazione alla Società, solo le persone iscritte nel libro delle azioni saranno considerate azionisti o beneficiari di un diritto di usufrutto. Tutte le prestazioni patrimoniali da parte della Società in relazione a un'azione nominativa saranno effettuate direttamente alla persona iscritta nel libro delle azioni o indirettamente a una banca indicata dalla persona iscritta nel libro delle azioni. La Società riconosce un solo rappresentante per ogni azione.

Responsabile per la tenuta del libro delle azioni è il consiglio di amministrazione. Le iscrizioni nel e le cancellazioni dal libro delle azioni possono avvenire in qualsiasi momento, anche immediatamente prima di una qualsiasi assemblea.

10 giorni prima dell'assemblea generale e fino al giorno seguente all'assemblea non vengono effettuate iscrizioni nel libro delle azioni. (cfr. art. 22 cpv. 1 cfr. 14).

Se il titolare di azioni nominative cambia domicilio, lo stesso deve comunicare alla società il nuovo indirizzo. Fino a ricezione della relativa comunicazione la società invia ad effetto di legge tutte le informazioni scritte all'indirizzo iscritto nel libro delle azioni.

Art. 6 Trasferimento / vincolo

L'iscrizione nel libro delle azioni quale azionista o usufruttuario necessita in ogni caso l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

Le persone giuridiche e le società di persone legate tra loro mediante capitale, potere di voto, gestione o in altro modo, come pure tutte le persone fisiche o giuridiche che mediante patto, sindacato od in altro modo procedono coordinatamente allo scopo – anche solo di fatto – di eludere le disposizioni di vincolo, vengono considerate come una persona sola nell'ambito dell'applicazione del capoverso precedente.

Sulle azioni nominative (come pure sui certificati nominativi) dev'essere riprodotto il testo dell'art. 6 dello statuto.

Sono riservate le disposizioni dell'art. 685f CO per quanto riguarda il trasferimento dei diritti derivanti dalla titolarità di un'azione nominativa rispettivamente dalla costituzione in usufrutto di un tal titolo.

Le persone che nella richiesta d'iscrizione nel libro delle azioni dichiarano espressamente di non detenere per proprio conto le azioni (di seguito semplicemente nominee), vengono iscritti senz'altro quali azionisti con diritto di voto solo fino ad un massimo corrispondente al 2% (due percento) del capitale azionario. In particolare, non si riterrà che le azioni siano state acquistate per conto proprio se l'azionista ha stipulato (o stipula) un accordo di riacquisto o di restituzione per le azioni in questione o se l'azionista in altro modo non si assume (o non si assume più) il rischio economico delle azioni. Oltre tale limite le azioni nominative dei nominee vengono iscritte con diritto di voto unicamente qualora il rispettivo nominee sia del caso disposto a confermare per iscritto i nomi, gli indirizzi e le quote azionarie detenute da parte di quelle persone per conto delle quali egli detiene 0,5% (zero virgola cinque percento) o più dell'intero capitale azionario. Anche per il limite del 2% (due percento) vale – mutatis mutandis – la disposizione di gruppo di cui al capoverso 3 del presente articolo. Restano riservate le disposizioni riguardanti la limitazione del diritto di voto giusta l'art. 13bis (tredici bis) dello statuto per quanto attiene i nominee.

Art. 7 Trasformazione / riunione

L'assemblea generale ha il diritto di dividere le azioni in titoli di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale.

Art. 8 Diritti d'opzione

In caso di aumento di capitale mediante emissione di nuove azioni, ogni azionista ha un diritto d'opzione alla sua partecipazione, a condizione che l'assemblea generale non limiti o sopprima o escluda questo diritto per gravi motivi. Sono gravi motivi segnatamente l'assunzione di imprese o parti d'impresa o partecipazioni, nonché la compartecipazione dei lavoratori.

L'assemblea generale stabilisce le condizioni di emissione, oppure conferisce delega al consiglio d'amministrazione a mezzo di delibera. Il consiglio d'amministrazione stabilisce le condizioni di pagamento e informa gli azionisti che hanno diritto di opzione in merito alle condizioni d'emissione e di pagamento.

IV. Organizzazione

A. Assemblea generale

Art. 9 Diritto di convocazione

L'assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione e, quando occorre, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.

L'assemblea generale avrà luogo presso la sede della società o in un altro luogo in Svizzera o all'estero.

L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Uno o più azionisti, che rappresentano insieme almeno il 5% (cinque per cento) del capitale azionario o dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea generale, indicandone l'oggetto e le proposte di deliberazione.

Se il consiglio d'amministrazione non dà seguito alla domanda entro un congruo termine, comunque non eccedente 60 giorni, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare la convocazione.

Gli azionisti che rappresentano insieme almeno lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale azionario o dei voti possono, per iscritto e non oltre 40 (quaranta) giorni consecutivi prima dell'Assemblea generale, (a) chiedere l'inserimento di un oggetto all'ordine del giorno, indicando le proposte; oppure (b) chiedere l'inserimento di proposte relative agli oggetti dell'ordine del giorno nella convocazione dell'Assemblea generale. Nel caso in cui gli azionisti corredino di una motivazione le richieste di iscrizione di oggetti all'ordine del giorno o le proposte, tale motivazione dovrà essere breve, chiara e concisa.

Art. 10 Forma della convocazione

L'assemblea generale viene convocata nella forma prescritta all'art. 31 dello statuto almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea generale.

Il contenuto della convocazione deve essere conforme alla legge.

Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente annunciati sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria, di effettuare una verifica speciale e di eleggere un organo di revisione.

Il Consiglio di amministrazione può prevedere che gli azionisti non presenti nel luogo dell'assemblea generale possano esercitare i propri diritti per via elettronica. Il Consiglio di amministrazione può anche disporre che l'assemblea generale si svolga per via elettronica senza un luogo di riunione fisico.

Art. 12 Poteri

L'assemblea generale costituisce l'organo supremo della società.

Ad essa competono i seguenti diritti intrasmissibili:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. l'approvazione della relazione annuale, del conto annuale, del conto di gruppo e della relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari della società;
3. la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, e la approvazione dei dividendi (compresi un'eventuale imborso della riserva legale da capitale così come l'approvazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine);
4. il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione per la gestione degli affari;
5. la nomina e la revoca del presidente e degli altri membri del consiglio di amministrazione tenendo conto dell'articolo 19, dei membri del comitato di retribuzione, dell'ufficio di revisione così come del rappresentante indipendente;
6. l'approvazione delle retribuzioni del consiglio di amministrazione e della direzione secondo l'art. [12 bis];
7. la deliberazione sulla revoca della quotazione delle azioni o di altri titoli di partecipazione della società;
8. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto, o che le vengono sottoposte dal consiglio di amministrazione, fatto salvo l'art. 716a CO.

Art. 12bis Retribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato di direzione

L'assemblea generale approva in modo vincolante annualmente e separatamente le proposte del consiglio di amministrazione relative agli importi massimi complessivi della retribuzione del consiglio di amministrazione per il periodo valido fino alla prossima assemblea generale ordinaria e la retribuzione complessiva della direzione per il periodo che va dall'1.1 al 31.12 dell'anno in cui ha luogo l'assemblea generale.

L'Assemblea generale ordinaria vota ogni anno, in modo consultivo, in merito alla relazione sulle retribuzioni.

La società è autorizzata a corrispondere ai membri della direzione che vengono nominati a decisione avvenuta dell'assemblea generale relativa all'importo complessivo delle retribuzioni della direzione un importo supplementare fino al massimo di un terzo dell'importo complessivo menzionato, a condizione che quest'ultimo non sia sufficiente a coprire le retribuzioni supplementari. L'importo supplementare può essere utilizzato dalla società per tutti i tipi di retribuzioni, compreso il risarcimento per gli svantaggi subiti a causa del cambio di funzione dai nuovi membri della direzione. L'assemblea generale non delibera in merito all'importo supplementare utilizzato.

Il consiglio di amministrazione può presentare all'assemblea generale richieste di approvazione relative all'importo complessivo, a singoli elementi remunerativi per altri periodi, a importi supplementari per particolari elementi remunerativi e/o ulteriori proposte connesse.

Il consiglio di amministrazione calcola gli importi in base ai principi che trovano applicazione nel rapporto sulla retribuzione. Nella misura in cui sia necessario e opportuno, il consiglio di amministrazione può ricorrere a stime (per esempio relative all'andamento dei tassi di cambio).

Qualora l'assemblea generale respinga l'approvazione delle richieste del consiglio di amministrazione relative agli importi massimi complessivi per il consiglio di amministrazione e/o per la direzione, il consiglio di amministrazione è autorizzato a presentare nuove richieste nel corso della stessa assemblea generale e a sottoporle a votazione, a convocare una nuova assemblea generale o a definire autonomamente un importo complessivo o parziale, da sottoporre tuttavia all'approvazione in occasione della prossima assemblea generale.

Le retribuzioni corrisposte nel quadro di un importo complessivo o parziale così determinato possono essere versate con riserva di approvazione da parte dell'assemblea generale.

La retribuzione complessiva può essere corrisposta integralmente o parzialmente da parte della società o delle imprese del suo gruppo.

Art. 13 Diritto di voto degli azionisti / rappresentanza / procure

Ogni azione dà diritto a un voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale da una terza persona che si legittimi mediante procura scritta o elettronica. Gli azionisti possono inoltre conferire procure scritte ed elettroniche e istruzioni al rappresentante indipendente.

Spetta al consiglio di amministrazione decidere in merito ai requisiti relativi alle procure scritte ed elettroniche e alle istruzioni. Per quanto concerne la direzione dell'assemblea generale, spetta invece al presidente decidere se i requisiti risultano ossequiati e/o in merito al riconoscimento delle procure.

Il consiglio di amministrazione può decidere di rinunciare alla firma elettronica qualificata per le procure elettroniche e per le istruzioni.

Il consiglio stabilisce le regole per l'accertamento dei diritti di voto e, se necessario, per il rilascio delle schede di voto.

Art. 13bis Clausola di limitazione di diritto di voto

Indipendentemente dalla quota di capitale azionario detenuta, nessun azionista o beneficiario economico di azioni può - per azioni proprie e rappresentate - esercitare direttamente od indirettamente più del 8% (otto per cento) dei voti complessivi. Tale limitazione del diritto di voto è applicabile anche alle persone che detengono di diritto o di fatto le proprie azioni completamente o parzialmente tramite dei nominees ai sensi dell'art. 6 cpv. 6 del presente statuto. I singoli nominees per contro possono esercitare più del 8% (otto per cento) dei diritti di voto a patto che dichiarino esplicitamente l'identità dei singoli beneficiari economici delle azioni da loro detenute e che quest'ultimi individualmente non rappresentino complessivamente più del 8% (otto per cento) dei diritti di voto.

Le persone giuridiche e società di persone legate tra loro mediante capitale, potere di voto, gestione od in altro modo, come pure tutte le persone fisiche o giuridiche che mediante patto, sindacato od in altro modo procedono coordinatamente allo scopo - anche solo di fatto - di eludere le disposizioni di limitazione del diritto di voto, vengono considerate come una persona sola nell'ambito dell'applicazione del capoverso precedente.

La clausola di limitazione di voto di cui al primo capoverso del presente articolo non vale nel caso in cui il voto sia esercitato da parte del rappresentante indipendente (art. 689a CO), fermo restando tuttavia che questi non può concentrare su di sé più del 8% (otto per cento) dei voti per ogni singolo azionista rappresentato.

Art. 14 Presidente / verbalizzante / scrutatori

L'assemblea generale è presieduta dal presidente o da un membro del consiglio d'amministrazione.

Il presidente nomina un verbalizzante e se del caso uno o più scrutatori che non devono essere necessariamente azionisti.

Art. 15 Capacità di deliberare / deliberazione / nomina / rappresentante indipendente

L'assemblea generale, con riserva di contrarie disposizioni statutarie, può deliberare indipendentemente dal numero di azionisti presenti e delle azioni rappresentate.

Salvo disposizione contraria della legge o dello statuto l'assemblea generale delibera o ratifica le sue decisioni e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza semplice dei voti emessi. Le astensioni o i voti non validamente emessi non sono conteggiati come voti emessi. Nel caso di parità dei voti sarà determinate il voto del presidente.

Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori delle azioni rappresentate è necessaria per:

1. la modificazione dello scopo sociale;
2. la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati;
3. l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali;
4. la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
5. l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale;
6. la conversione di buoni di partecipazione in azioni;
7. la limitazione o la facilitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
8. l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
9. il cambiamento della moneta del capitale azionario;
10. l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale;
11. l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero;
12. la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
13. il trasferimento della sede della società;
14. l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
15. lo scioglimento della società;
16. la fusione, la scissione, la trasformazione della società secondo la legge sulle fusioni (fatte salve le norme di diritto imperativo);
17. nonché altre deliberazioni riservate alla maggioranza qualificata in base alle disposizioni di legge.

Le votazioni e le nomine avvengono di principio palesemente o per via elettronica. Il voto mediante raccolta o scansione delle schede di voto può essere disposta dal presidente o decisa dall'assemblea generale su richiesta di un azionista con maggioranza semplice per alzata di mano.

L'assemblea generale elegge annualmente un rappresentante indipendente. La durata della sua carica si conclude dopo la fine della successiva assemblea generale ordinaria. Il mandato è rinnovabile. Possono essere elette le persone fisiche o giuridiche o le società di persone. Qualora la società non abbia un rappresentante indipendente, il consiglio di amministrazione ne nominerà uno per la prossima assemblea generale.

Art. 16 Processo verbale

Sulle delibere, le ratifiche e le nomine dell'assemblea generale deve essere allestito un verbale firmato dal presidente e dal verbalizzante; lo stesso risulta così approvato.

B. Consiglio di amministrazione e direzione

Art. 19 Numero / nomina / carica

Il consiglio d'amministrazione è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.

L'assemblea nomina annualmente ed individualmente:

1. I membri del consiglio di amministrazione;
2. Il presidente del consiglio di amministrazione;
3. I membri del comitato di retribuzione che devono essere membri del consiglio di amministrazione.

La durata della carica si conclude dopo la fine della successiva assemblea generale ordinaria. Il mandato è rinnovabile.

Art. 20 Costituzione

Il consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente, ad eccezione della designazione del presidente e dei membri del comitato per le remunerazioni. Esso designa un segretario che non deve necessariamente essere membro del consiglio di amministrazione o azionista.

Art. 21 Sedute / Deliberazioni

Il consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, ogniqualvolta che gli affari lo richiedono. Ogni membro del consiglio d'amministrazione può esigere in ogni momento, indicandone i motivi per iscritto, la convocazione immediata di una seduta.

Per ogni altro aspetto, l'organizzazione delle sedute e la modalità delle deliberazioni, compresi i requisiti di quorum e di maggioranza (per i quali è ammesso l'uso di mezzi elettronici con o senza luogo di riunione), saranno disciplinati dal regolamento d'organizzazione.

Art. 22 Poteri / Obblighi

Il consiglio di amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili seguenti:

1. l'alta direzione della società e il potere di dare le necessarie istruzioni; compreso la determinazione degli obiettivi strategici ed i mezzi per il loro raggiungimento come pure la politica aziendale;
2. la definizione dell'organizzazione;
3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
4. la nomina e la revoca dei membri di direzione, come pure il regolamento dei poteri di firma;
5. l'alta vigilanza sulla direzione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6. la stesura della relazione sulla gestione, della relazione sugli aspetti extrafinanziari e altre relazioni, che sono imperativamente sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione, come pure la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
7. La presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti;
8. l'allestimento della relazione sulle retribuzioni;
9. decisione in merito alla richiesta di conferimenti ulteriori relativi alle azioni non interamente liberate;
10. la constatazione di delibere sulla variazione di capitale e le relative modifiche dello statuto;

11. tutte le altre attribuzioni intrasmissibili e inalienabili del Consiglio di amministrazione previste dalla legge.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre i seguenti compiti:

12. la gestione degli affari della società che secondo il regolamento d'organizzazione spettano in modo inalienabile al consiglio di amministrazione. (cfr. art. 23 cpv. 2);
13. la proposta di impiego dell'utile di bilancio;
14. l'applicazione del regolamento sul vincolo delle azioni secondo l'art. 6;
15. l'assegnazione della durata e della data di chiusura dell'esercizio (cfr. art. 27);
16. l'esecuzione delle richieste di iscrizione (art. 5 cpv. 3) e le cancellazioni dal libro delle azioni.

Inoltre, il consiglio di amministrazione può deliberare in tutte le circostanze ad eccezione di quelle che secondo gli statuti o il regolamento d'organizzazione sono riservate o assegnate all'assemblea generale o ad altri organi della società.

Art. 22bis Remunerazione complessiva del consiglio di amministrazione e del comitato di direzione

Il consiglio di amministrazione stabilisce, su proposta del comitato per le remunerazioni e con riserva di approvazione da parte dell'assemblea generale, le remunerazioni complessive di tutti i membri del consiglio di amministrazione e della direzione e regola tutte le relative modalità in un regolamento sulla remunerazione.

Il consiglio di amministrazione definisce le condizioni relative alla remunerazione variabile in contanti e/o con azioni e decide in merito ad un periodo di restrizione e alle ulteriori modalità.

Le azioni vengono valutate al momento della ripartizione tenendo conto dei periodi di restrizione e dei rischi. Il valore delle azioni, dei diritti d'opzione e degli strumenti finanziari analoghi assegnati non può al momento dell'assegnazione, di regola, eccedere il valore della remunerazione in contanti.

Il consiglio di amministrazione può inoltre prevedere che il consiglio di amministrazione e la direzione possano acquistare azioni ad un prezzo ridotto. Il consiglio di amministrazione definisce le condizioni su proposta del comitato per le remunerazioni.

Le disposizioni relative alle casse pensioni e ai rimborsi spese (compresa auto di servizio e simili) della direzione risultano dalle condizioni locali d'impiego applicabili e dalle circostanze giuridiche e di mercato corrispondenti. La corresponsione di un rimborso spese forfetario non va considerata come remunerazione.

Il consiglio di amministrazione può stabilire per i suoi membri una remunerazione complessiva che, oltre alla remunerazione in contanti, può comprendere a breve o a lunga scadenza una remunerazione variabile in contanti e/o con azioni Interroll (opzioni e strumenti simili compresi). Tutti i contributi di assicurazione sociale sono a carico di Interroll.

La determinazione della remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione avviene considerando il carico di lavoro e la loro responsabilità.

Per i membri di direzione il consiglio di amministrazione può prevedere una remunerazione complessiva composta da una remunerazione fissa (in contanti o eventualmente con una parte di azioni con periodo di restrizione pluriennale) e da una remunerazione variabile, a breve o a lungo termine, in contanti e/o con assegnazione di azioni (opzioni e strumenti simili compresi) con un periodo di restrizione pluriennale.

La parte variabile della remunerazione riconosciuta ai membri di direzione si orienta al raggiungimento di determinati obiettivi fissati in precedenza (obiettivi di prestazione) riferiti ad un periodo di prestazione annuale. Gli obiettivi di prestazione saranno determinati su proposta del comitato di retribuzione da parte del Consiglio d'Amministrazione considerando la posizione e la

responsabilità di ogni membro di direzione. Gli obiettivi di prestazione considerano sia aspetti finanziari, sia aspetti individuali.

L'ammontare della remunerazione variabile ai membri della direzione di regola non può essere superiore al 60% (sessanta per cento) della remunerazione complessiva.

Il consiglio di amministrazione definisce, nel rispetto dei principi contenuti nel presente statuto, i criteri applicabili della remunerazione variabile, della relativa ponderazione ed il raggiungimento degli obiettivi.

Il consiglio di amministrazione può concedere prestiti a condizioni di mercato ai membri del consiglio di amministrazione e della direzione per un massimo di CHF 200'000.

Il consiglio di amministrazione può stabilire il pagamento di contributi per regimi pensionistici a enti di previdenza professionali, non professionali o simili, per esempio nel quadro di regimi di prepensionamento, qualora siano stati approvati singolarmente o come parte di un importo complessivo dall'assemblea generale.

Art. 23 Delegazione

Con riserva delle sue attribuzioni inalienabili e irrevocabili il consiglio di amministrazione è autorizzato a delegare integralmente o in parte la gestione o la rappresentanza della società a una o più persone fisiche, ai membri del consiglio di amministrazione (delegati) o a terzi (direttori o gestori d'azienda). Le particolarità saranno disciplinate in un regolamento d'organizzazione.

Art. 23bis Comitato di retribuzione

Il comitato di retribuzione si compone di due o più membri.

Il comitato di retribuzione ha i seguenti compiti e dispone delle seguenti competenze:

1. Elaborazione e verifica periodica dei principi di retribuzione del Gruppo Interroll da sottoporre all'attenzione del consiglio di amministrazione.
2. Preparazione delle decisioni rilevanti del consiglio di amministrazione relative alla retribuzione dei membri del consiglio di amministrazione, del presidente della direzione e, su sua proposta, degli altri membri della direzione.
3. Prepara i contratti di lavoro e di mandato del presidente della direzione e, su sua proposta, degli altri membri della direzione.
4. Ulteriori compiti e competenze decisionali e di proposta conformemente agli statuti, al regolamento d'organizzazione e al regolamento sulla retribuzione per il consiglio di amministrazione e la direzione del gruppo Interroll.

Qualora il comitato di retribuzione non abbia un numero di membri sufficiente, il consiglio di amministrazione nominerà i membri mancanti, che saranno in carica per il periodo residuo.

Art. 24 Mandati esterni

Un membro del Consiglio di amministrazione non può detenere più di dieci mandati in altre società, di cui non più di sei in società quotate in borsa. I mandati come presidente del consiglio di amministrazione di società contano doppio.

Un membro della direzione non può detenere più di quattro mandati in altre società, di cui non più di due possono essere mandati aggiuntivi in società quotate in borsa. I membri della direzione non possono ricoprire mandati come presidente o presidente del Consiglio di amministrazione di altre

società. Ogni mandato di questo tipo è soggetto alla preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione.

I seguenti mandati non sono soggetti a queste restrizioni:

1. mandati in società controllate dalla Società; e
2. mandati in strutture per la gestione del patrimonio personale o familiare dei membri del Consiglio di amministrazione o della direzione e/o delle persone a loro strettamente legate.

Per "mandato" si intende la partecipazione al Consiglio di amministrazione, alla direzione o al Comitato consultivo o una funzione analoga ai sensi del diritto estero di una società con finalità economiche. I mandati in diverse entità giuridiche dello stesso gruppo o per conto della Società o di un'altra impresa ai sensi dei paragrafi 1 o 2 (come, ad esempio, fondi pensione e joint venture) saranno considerati come un unico mandato.

Art. 25 Contratti di lavoro e di mandato

La durata dei contratti su cui si basa la retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione non può superare la durata della carica.

I contratti di lavoro con i membri della direzione possono essere a tempo determinato o indeterminato. La durata massima dei contratti a tempo determinato è di un anno. È consentito il rinnovo. Il termine massimo di disdetta per i contratti a tempo indeterminato è di un anno.

La società può stipulare con i membri della direzione clausole di divieto di concorrenza a titolo oneroso dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il compenso totale dovuto per la clausola di divieto di concorrenza non può superare la media dei compensi annui degli ultimi tre esercizi.

Durante il periodo di esonero, la retribuzione variabile può essere corrisposta su base proporzionale.

C. Ufficio di revisione

Art. 26 Nomina / indipendenza / durata/ competenze

L'assemblea generale nomina uno o più revisori, che costituiscono l'ufficio di revisione.

Quale ufficio di revisione può essere nominata anche una società fiduciaria o di revisione. La stessa è rieleggibile.

I revisori non possono essere membri del consiglio di amministrazione o impiegati della società.

Non possono inoltre svolgere per essa servizi incompatibili con il mandato di verifica. Essi devono essere indipendenti dal consiglio d'amministrazione e dall'azionista che dispone della maggioranza dei voti. I revisori devono disporre dei requisiti necessari per poter svolgere le loro funzioni.

L'ufficio di revisione viene eletto per la durata di un anno. La carica dura fino all'assemblea generale alla quale deve essere consegnato l'ultimo rapporto di revisione. Gli obblighi in relazione alla verifica del conto annuale terminano con la chiusura della revisione dell'ultimo esercizio annuale.

L'ufficio di revisione ha i diritti e gli obblighi secondo gli art. 728 e ss. CO.

V. Conto annuale e impiego dell'utile

Art. 27 Conto annuale

Il conto annuale viene chiuso al 31 dicembre o in un'altra data che sarà decisa dal consiglio di amministrazione.

Il conto economico, il bilancio e l'allegato, saranno allestiti secondo le disposizioni degli art. 662a - 670 e 957 - 961 del Codice delle obbligazioni.

Art. 28 Riserve legali

Il 5 % dell'utile risultante dal bilancio annuale deve essere assegnato dopo l'eliminazione dell'eventuale perdita riportata alla riserva legale da utile sino a che questa, unitamente alla riserva legale da capitale, abbia raggiunto il 20 % del capitale azionario versato.

Il rimanente utile annuale ed eventuali utili riportati dagli esercizi precedenti sono, con riserva delle norme imperative di legge (art. 671 ss. CO) a libera disposizione dell'assemblea generale.

L'assemblea generale può in ogni momento decidere la creazione di riserve speciali oltre a quelle prescritte dalla legge e decidere sulla loro utilizzazione.

VI. Scioglimento e liquidazione

Art. 29 Scioglimento

L'assemblea generale può decidere in ogni momento lo scioglimento della società. Lo scioglimento e la liquidazione della società avvengono in base agli art. 736 ss. CO.

Art. 30 Liquidazione

La liquidazione avviene secondo le disposizioni di legge, in particolare secondo i disposti dell'art. 739 e ss. CO.

L'assemblea generale mantiene i poteri, con le limitazioni dell'art. 739 CO, anche durante la liquidazione. In particolare, il conto di liquidazione è sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale.

La liquidazione ha luogo a cura del consiglio di amministrazione, a meno che l'assemblea generale non designi altri liquidatori.

I liquidatori sono autorizzati a vendere gli attivi della società anche a trattativa privata.

VII. Pubblicazioni

Art. 31 Comunicazioni / pubblicazioni

Le comunicazioni della società agli azionisti e le pubblicazioni saranno effettuate mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Le comunicazioni agli azionisti possono essere effettuate, in alternativa o in aggiunta, per posta ordinaria ai loro indirizzi iscritti nel libro delle azioni o per e-mail o in qualsiasi altra forma che il Consiglio di amministrazione ritenga opportuna.

Statuto modificato ed approvato all'unanimità dall'Assemblea generale ordinaria del 12 giugno 1996.

Statuto modificato ed approvato all'unanimità dall'Assemblea generale ordinaria del 5 maggio 1997.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 31 maggio 1997.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 7 maggio 2004.

Statuto modificato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 agosto 2004

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 13 maggio 2005.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 12 maggio 2006.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 11 maggio 2007.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 9 maggio 2008.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria dell'8 maggio 2009.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 7 maggio 2010.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria de 8 maggio 2015.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 4 maggio 2018.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria de 7 maggio 2021.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 12 maggio 2023.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 6 giugno 2025.